

COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

**CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE
DIPENDENTE ANNO 2010**

A seguito della deliberazione n. 129 del 21 dicembre 2010 con la quale la Giunta comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del contratto, dopo avere acquisito il parere favorevoli del revisore dei conti reso in data 15 dicembre 2010 sulla compatibilità dei costi,

Il giorno 22 dicembre 2010 ha avuto luogo l'incontro tra:

La delegazione di parte pubblica:

Presidente:

Alessandra Omboni

Membri:

Simona Troncana

Cesare Ghilardi

Mauro Pedone

Federica Beluzzi

e la delegazione di parte sindacale:

RSU:

Massimo Montori

Stefano Lancini

Lorenzo Chiapperini

Pierangela Franzoni

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

CISL - FPS

Adriano Bonetti

CGIL

Antonio Pellini

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il presente Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del comune di Pontoglio.

COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Art. 1

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo ha durata annuale e disciplina la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 e art. 17 del CCNL 1/4/1999) e gli istituti contrattuali che le parti intendono rivedere. Per quanto riguarda le altre materie oggetto di contrattazione, mantengono efficacia i contratti decentrati integrativi che le hanno disciplinate per l'ultima volta, se non in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 150/2010 in materia di relazioni sindacali e di ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge.

Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Pontoglio. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, quest'ultimi con un rapporto di lavoro presso l'ente di durata non inferiore a 6 mesi, fatti salvi gli istituti di automatica applicazione.

Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, salva diversa decorrenza espressamente prevista dal presente contratto.

Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

Art 2

Disciplina del lavoro straordinario

Le parti prendono atto che per l'anno 2010 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato in € 3.101,00.

Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà previa autorizzazione del responsabile di servizio e dovrà essere debitamente motivata.

All'obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento.

Gli incrementi di risorse e d'attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) verranno valutati preventivamente alla loro effettuazione in incontri appositamente previsti.

A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, anche attraverso l'istituto della "banca delle ore" nel caso la stessa sia stata disciplinata a livello di contrattazione integrativa decentrata.

Art. 3

Importo del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004

La determinazione del fondo di cui all'art. 31 del CCNL 22/01/2004 è illustrata in modo analitico nella tabella allegata al presente contratto sotto la lettera "A".

L'importo complessivo del fondo ammonta a € 94.000,00 ed è utilizzato come segue:

DESTINAZIONE	IMPORTO
Indennità' di comparto	8.578,25
progressioni orizzontali	20.642,70
altri istituti contrattuali	64.779,05
TOTALE	94.000,00

La somma di € 64.779,05 destinata ad "altri istituti contrattuali" è ripartita fra i vari istituti ed erogata secondo la disciplina esposta negli articoli seguenti.

Art. 4 Indennità di turno

Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n. 6 del CCNL 14/09/2000.

Si riporta di seguito l'art. 22 del CCNL 14/09/2000:

"Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.

I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.

Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)*
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)*
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).*

L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno. [.....]"

L'Amministrazione comunale ha istituito la turnazione per il servizio di Polizia locale.

La turnazione coinvolge n. 3 agenti di polizia locale.

La somma destinata alla turnazione ammonta a € 6.000,00.

Gli eventuali risparmi verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 11 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 5 **Indennità di rischio**

L'indennità di rischio è disciplinata dall'art. 37 del CCNL del 14/09/2000:

"Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.

Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un' indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000."

La misura dell'indennità di rischio è stata rideterminata in € 30,00 mensili dall'art. 41 del CCNL 22/01/2004.

E' esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità.

Compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente;

Vengono individuate quali prestazioni soggette a rischio quelle svolte dagli operai quando operano in strada e quando svolgono attività di rimozione e seppellimento salme (rif. Allegato B al D.P.R. 347/1983).

Le risorse destinate all'indennità di rischio sono quantificate in € 500,00.

Gli eventuali risparmi verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 11 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 6 **Indennità di maneggio valori**

L'indennità di maneggio valori è disciplinata dall'art. 36 del CCNL del 14/09/2000:

"Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono

variare da un minimo di L. 1000 [€ 0,52] a un massimo di L.3000 [€ 1,55]. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1."

L'indennità viene riconosciuta all'Economo comunale

La somma stanziata è quantificata in € 300,00 annue.

Gli eventuali risparmi verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 11 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 7

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17 – comma 2, lett. f) – del CCNL 01/04/1999 come modificato dall'art. 7 del CCNL 09/05/2006)

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006, sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità. Per ogni dipendente l'indennità massima attribuibile è pari a € 2.500,00.

L'indennità per specifiche responsabilità è graduata secondo i criteri la seguente tabella:

DESCRIZIONE DELLA SPECIFICA RESPONSABILITA'	IMPORTO
Responsabilità di servizio e/o di ufficio e di procedimenti amministrativi ed esso inerenti	1.000,00
Responsabilità di procedimenti amministrativi di particolare complessità	
Attività di staff considerata di particolare importanza	
Coordinamento di gruppi di lavoro	

Sono destinate a questo istituto complessivamente € 8.000,00.

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità aumentata del 50%.

L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. La corresponsione dell'indennità avviene mensilmente ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio da prestare nel periodo indicato.

Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L.112/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L. 112/08 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 11 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Le parti convengono fin da ora che con decorrenza 1° gennaio 2011 verrà applicata la seguente disciplina e le somme destinate a questo istituto ammonteranno a € 4.000,00:

L'indennità disciplinata dall'art. 17 – comma 2 – lett. f) del CCNL 01/04/1999 è finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, e da parte del personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.

Il compenso non può superare € 2.500,00 lordi annui (art. 36 comma 1 del CCNL 22.01.2004).

Ai sensi dell'art. 4 – comma 2 – lett. c) del CCNL 01/04/1999, la definizione delle fattispecie, dei criteri, dei valori e delle procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle specifiche responsabilità sono oggetto di contrattazione.

Le risorse disponibili per compensare specifiche responsabilità sono annualmente definite all'interno del contratto decentrato integrativo.

L'importo da attribuire ai singoli incarichi viene determinato sulla base dei criteri qui esposti.

1. Grado di autonomia operativa e rilevanza esterna e/o interna degli atti assunti	max. 15 punti
2. Complessità dell'attività	max. 15 punti
3. Responsabilità gestionale	max. 15 punti

In via esemplificativa i tre criteri sono meglio esplicitati come segue:

1. Il grado di autonomia operativa è valutato in relazione ai procedimenti assegnati: l'autonomia è massima se il dipendente è incaricato di svolgere un intero procedimento amministrativo fino all'assunzione del provvedimento finale e via via decrescente se il dipendente si occupa solo una parte del procedimento.
2. La complessità dell'attività dipende dal numero di procedimenti assegnati, dalla complessità dei singoli procedimenti, dall'eventuale attribuzione di responsabilità di singoli progetti.
3. Responsabilità gestionale dipende dalla quantità di risorse umane, strumentali e finanziarie coordinate.

I provvedimenti di attribuzione delle specifiche responsabilità sono adottati dai Responsabili di area tenendo presente che l'indennità è diretta a compensare particolari responsabilità connesse a speciali funzioni che il lavoratore svolge oltre i compiti e le mansioni abituali corrispondenti al profilo professionale di appartenenza.

Le schede di pesatura e la quantificazione delle indennità sono stabilite dal Segretario generale.

La quantificazione delle indennità è determinata in modo proporzionale al punteggio ottenuto e rispettando i seguenti vincoli:

raggiungimento di un punteggio minimo pari a 10,

punteggio da 10 a 15 compenso ≤ € 850,00

punteggio da 16 a 30 compenso ≤ € 1.650,00

punteggio da 31 a 45 compenso ≤ € 2.500,00

assicurando, nel contempo, l'attribuzione di tutte le risorse assegnate all'istituto dalla contrattazione decentrata.

In sede di prima applicazione:

1. la metodologia di pesatura viene applicata con decorrenza 1° gennaio 2011,

2. entro il 31 dicembre 2010 devono essere adottati i provvedimenti di attribuzione dell'incarico.

L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. La corresponsione dell'indennità avviene mensilmente ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio da prestare nel periodo indicato.

Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L.112/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L. 112/08 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno prioritariamente ridistribuiti in modo proporzionale fra le posizioni di specifiche responsabilità, nel rispetto delle fasce di quantificazione delle indennità, e secondariamente portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 11 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 8

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17 comma 2, lett. i) CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL 22/01/2004)

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22/01/2004, sono attribuite per

- compensare le responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalla legge;
- compensare altresì compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- compensare le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
- compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto al servizio di protezione civile.

L'importo massimo del compenso è stabilito in 300,00 annui lordi.

Vengono destinati al finanziamento di questo istituto contrattuale € 600,00 e vengono riconosciute alle seguenti figure:

n. 1 incarico di ufficiale di stato civile	€ 300,00
n. 1 incarico di ufficiale elettorale	€ 300,00

Nel caso in cui ricorrano più responsabilità in capo allo stesso dipendente, viene attribuita l'indennità aumentata del 50%.

L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. La corresponsione dell'indennità avviene mensilmente ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio da prestare nel periodo indicato.

Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L.112/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L. 112/08 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 11 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 9

Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria

La progressione economica orizzontale consiste nell'acquisizione di una posizione economica più elevata nell'ambito della categoria di appartenenza.

A differenza della produttività, riflette un aumento di merito e di capacità lavorativa irreversibili che vengono riconosciute poche volte nell'arco della vita lavorativa e per questo deve basarsi su una valutazione più ampia rispetto a quanto prodotto in un unico anno lavorativo.

Le progressioni sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

I criteri di valutazione sono stabiliti per ogni categoria dall'art. 5 del CCNL stipulato in data 31/03/1999. L'eventuale completamento ed integrazione di detti criteri è oggetto di contrattazione decentrata integrativa.

Le progressioni avverranno nel rispetto dei seguenti criteri:

1. Elementi oggetto di valutazioni:

- esperienza acquisita,
- risultati ottenuti
- miglioramento nelle prestazioni rese
- impegno
- qualità della prestazione individuale

2. Requisiti per l'accesso:

Ai fini della progressione economica è richiesta un'anzianità di servizio nella posizione immediatamente inferiore di 24 mesi. Ai fini del calcolo dell'anzianità si computa anche il periodo maturato presso altro ente del comparto. E' comunque necessario aver maturato almeno un anno di servizio nel nuovo ente di appartenenza.

3. Arco temporale della valutazione: gli ultimi tre anni lavorativi antecedenti alla decorrenza della progressione.

4. Decorrenza delle progressioni: 1° gennaio 2010.

5. Previsione di una valutazione minima per l'assegnazione della progressione.

6. Formazione di una graduatoria per ogni categoria. Il budget a disposizione per ogni categoria è determinato come segue:

- suddividere la somma totale destinata alle progressioni orizzontali (€ 7.000,00) per il numero dei dipendenti aventi i requisiti per partecipare alla progressione,
- moltiplicare la somma così ottenuta per il numero dei dipendenti aventi i requisiti per ogni categoria.

Il valore ottenuto costituisce il budget assegnato ad ogni categoria a finanziamento delle progressioni orizzontali. Eventuali risparmi andranno a vantaggio delle altre categorie in modo da garantire almeno il finanziamento di una progressione, assicurando nel contempo il rispetto del principio della selettività per ogni categoria.

7. Eventuali ulteriori risparmi verranno riassegnati, in applicazione della disciplina dell'art. 17 – comma 5 – del CCNL 01/04/1999 al fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi.
8. Le risorse destinate alle progressioni orizzontali per l'anno 2010 ammontano a € 7.000,00.

Art. 10

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

In riferimento all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL del 01/04/1999, in base al quale sono destinate a sostenere le iniziative rivolte al miglioramento della produttività, dell'efficienza ed efficacia dei servizi le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultato del personale, per l'anno 2010 vengono incentivate le seguenti prestazioni:

- Progettazione opere pubbliche ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006
Risorse € 3.300,00
- Incentivazione attività ICI ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 446/1997
Risorse € 1.500,00
- Incentivazione attività ufficio anagrafe per l'attuazione della direttiva 2004/38CE in materia di soggiorno ed iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari ai sensi della L. 244/2007 art.2 comma 11.
Risorse € 919,91

Si conviene fra le parti che le risorse per l'incentivazione dell'attività dell'ufficio anagrafe vengano erogate in parti uguali fra tutti i dipendenti del servizio demografico, mentre, per l'erogazione degli altri compensi disciplinati dal presente articolo, si applicano le modalità di riparto in essere.

Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto dell'art. 17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, sono considerate economie di bilancio.

Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo di cui all'art.3 attingendo le relative risorse dalle disponibilità di bilancio.

Art. 11

Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli e pari a

€ 36.659,14

Una quota di tali risorse, corrispondente a € 19.989,00 vengono destinate all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999.

Le risorse verranno erogate sulla base di progetti di miglioramento dei servizi che indichino gli obiettivi da conseguire, i tempi di realizzazione, le modalità di verifica, e solo a seguito dell'accertamento dei risultati raggiunti. La suddivisione a consuntivo dell'importo spettante fra i dipendenti che hanno partecipato al progetto sarà disposta dal Responsabile di area in base all'apporto di ciascun all'attuazione del progetto.

Le parti prendo atto che i progetti finanziati sono i seguenti:

- Progetto disponibilità	€ 3.489,00
- Nuova informatizzazione uffici finanziari	€ 1.200,00
- Progetto "rimborsi tributari"	€ 600,00
- Attivazione servizi sulla Carta Regionale dei Servizi	€ 1.200,00
- Internalizzazione servizio di fascicolazione atti	€ 1.200,00
- Promozione alla lettura	€ 900,00
- Progetto vigilanza	€ 3.000,00
- Progetto passaporti	€ 1.700,00
- Progetto visite domiciliari	€ 900,00
- Carta dei servizi scolastici e incontri informativi	€ 900,00
- Rilascio certificazioni catastali	€ 700,00
- Elaborazione dati per PGT	€ 1.800,00
- Revisione e controllo scarichi in atmosfera	€ 1.400,00
- Campagna di informazione sull'autocertificazione	€ 1.000,00

Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto dell'art. 17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, sono considerate economie di bilancio.

La restante parte pari a € 16.670,14 è ripartita fra i dipendenti in parti uguali, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa e degli assunti a tempo determinato con contratto di lavoro inferiore a sei mesi, e viene erogata in base alle risultanze dell'applicazione della metodologia di valutazione adottata dall'ente e in funzione del punteggio ottenuto.

Nel calcolo del budget individuale si tiene, inoltre, conto delle assenze maturate in corso d'anno dal dipendente, che decurtano il budget in modo proporzionale al numero dei giorni di assenza. Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L.112/08.

Art. 12

Quadro riassuntivo della ripartizione delle risorse di cui al Titolo VII^o

Il totale delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al presente titolo risultano per l'anno 2010 ripartite secondo il seguente quadro riassuntivo:

Finalità del compenso	Risorse assegnate
-----------------------	-------------------

Indennità di turno	6.000,00
Indennità di rischio	500,00
Indennità di maneggio valori	300,00
Compenso per particolari responsabilità (art. 17 comma 2, lett. f) CCNL 14/09/1999)	8.000,00
Compenso per specifiche responsabilità (art. 17 comma 2, lett. i) CCNL 14/09/1999)	600,00
Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione della prestazione e del risultato.	5.719,91
Progressioni orizzontali	7.000,00
Incentivazione produttività e il miglioramento servizi	36.659,14
TOTALE	64.779,05

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

<p>Art. 13 Disposizione finale</p>

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Pontoglio, lì 22 dicembre 2010

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Presidente:

F.to Alessandra Omboni

Membri:

F.to Simona Troncana

F.to Cesare Ghilardi

F.to Mauro Pedone

F.to Federica Beluzzi

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

RSU:

F.to Massimo Montori

F.to Stefano Lancini

F.to Lorenzo Chiapperini

F.to Pierangela Franzoni

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

CISL - FPS

F.to Adriano Bonetti

CGIL

f.to Antonio Pellini

COSTITUZIONE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22/01/2004
ANNO 2010

RISORSE STABILI		
RIF. NORMATIVO/ CONTRATTUALE	DESCRIZIONE	IMPORTO
art. 14, comma 4, CCNL 01/04/1999	Riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999	93,99
art. 15, comma 1, CCNL 01/04/1999	Fondo art. 31, comma 2, CCNL 06/07/1995	
	a) ex lett. B) - Turni, Reperibilità, Rischio	
	ex lett. C) - particolari posizioni di lavoro	
	ex lett. D) - prestazioni individuali	
	ex lett. E) - Collettiva e progetti	42.290,87
	b) risorse aggiuntive destinate ne 1998 - art.3 CCNL 06/07/1995 (0,5% del monte salari 1993 escluso contributi a carico dell'ente	
	c) risparmi di gestione di cui al punto b) nel caso nell'anno 1998 non risultino incrementi nelle spese del personale	
	f) risparmi art. 2 comma 3 D. Lgs. 29/1993	
	g) risorse destinate per l'anno 1998 alla corresponsione del livello economico differenziato CCNL 06/07/1996	7.695,21
	j) 0,52% del monte salari 1997 con decorrenza 31/12/1999 ed a valere per l'anno successivo	1.139,30
	l) somme per il trattamento accessorio del personale a seguito di processi di decentramento o per delega	
Art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999	risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti a far data dal 01/01/2005 nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni (come da accordi)	500,00
art. 4, comma 1, biennio 2000/2001	art. 4, comma 1, biennio economico 2000/2001 (1,1% monte salari 1999 a decorrere dal 2001)	4.712,89
art. 4, comma 2, CCNL 05/10/2001 biennio 2000/2001	le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato a far data dal 01/01/2000	1.704,04
Art. 32, comma 1, CCNL 22/01/2004	le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	3.427,53
Art. 32, comma 2, CCNL 22/01/2004	Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari 2001 esclusa la dirigenza qualora la spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti	2.764,14
art. 32, comma 7, CCNL 22/01/2004	le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate dall'anno 2004 di un importo pari allo 0,21% del monte salari esclusa la dirigenza riferito all'anno 2001	
art. 32, comma 1, CCNL 22/01/2004 (una anumt 2004 arretrato 2003)	le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate dall'anno 2003 di un importo pari all'0,62% del monte salari esclusa la dirigenza riferito all'anno 2001.	
Art. 32, comma 2, CCNL 22/01/2004 (una tantum 2004 arretrato 2003)	gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 di un importo pari allo 0,62 del monte salari, esclusa la dirigenza qualora la spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti.	
art. 4, comma 1, CCNL 09/05/2006	gli enti locali per i quali il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39% e decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% (min. 0,3 = 1.666,20 - 0,5 = 2.776,99 - max. 0,7 = 3.887,78) del monte salari dell'anno 2003 esclusa la dirigenza.	2.776,99
CCNL 31/07/2009	non prevede incrementi delle risorse stabili	
TOTALE RISORSE STABILI A DISPOSIZIONE		67.104,96

RISORSE VARIABILI		
RIF. NORMATIVO/ CONTRATTUALE	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL31/07/2009	prevede degli incrementi delle risorse variabili che tuttavia non possono essere applicati dal comune di Pontoglio per non sono state rispettate le condizioni richieste	
art. 15, comma 1, CCNL 01/04/1999	fondo art. 31, comma 2, CCNL 06/07/1995	
	d) art. 43 della legge 449/1997 (contratti di sponsorizzazioni)	
	e) risparmio trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a part time- art. 1 comma 57, legge 662/1996	
	k) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultano da utilizzarsi ai sensi dell'art. 17, CCNL 01/04/1999 (legge merloni)	3.300,00
	k) come sopra (recupero ICI)	1.500,00
	k) somme destinate al servizio demografico (riguardano l'anno 2008 e 2009) art. 2, comma 11, .L. 244/2007	919,91
	m) risparmi derivanti dall'applicazione degli straordinari di cui all'art. 14 CCNL 01/04/1999	1.186,13
art. 15, comma 2, CCNL 01/04/1999	ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa a decorrere al 01/04/1999 le risorse di cui al comma 1 sono integrate sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua del monte salari 1997, esclusa la dirigenza.	
art. 15, comma 4, CCNL 01/04/1999	gli importi previsti dal comma 1, lett. b) e c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito di preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate all'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità	
art. 15, comma 5 CCNL 01/04/1999	incremento stabile delle dotazioni organiche 2003 e precedenti	
art. 5, comma 5, CCNL 01/04/1999	attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni di personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili e che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche.	19.989,00
art. 53, comma 7, D. Lgs. 165/2001	introiti derivanti dal recupero di somme	
TOTALE RISORSE VARIABILI A DISPOSIZIONE		26.895,04
TOTALE FONDO (risorse stabili + risorse variabili)		94.000,00